



STATUTO

APS IL CERCHIO ARMONICO

Atto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 commi 2- 5 Dlgs

117/17

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con

sede in Taranto, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata

"IL CERCHIO ARMONICO - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs

117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione

anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà av-

venire con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il trasferimento della

sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea

di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "IL CERCHIO ARMONICO - APS", più avanti chiamata per

brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non

ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- Attività Culturali, Artistiche e Ricreative (ex Art. 5, comma 1, lett. i);
- Ricerca Scientifica di Particolare Interesse Sociale (ex Art. 5, comma 1, lett. h);
- Educazione, Istruzione e Formazione Professionale (ex Art. 5, comma 1, lett. d)
- Contrasto al disagio giovanile e povertà educativa (ex Art. 5, comma 1, lett. l e v):

VISION E MISSION

Il Cerchio Armonico vede nella musica uno strumento di benessere, inclusione e ricerca scientifica. Vuole essere un Centro Musicale Territoriale Stabile ed Inclusivo dove trasformare le arti performative (musica, teatro, danza e canto) in strumenti di integrazione reale e benessere psicofisico. Si impegna a validare scientificamente l'impatto sociale della musica e dell'arte attraverso la ricerca pedagogica e la collaborazione accademica, promuovendo un modello di eccellenza inclusiva esportabile a livello internazionale.

Il Cerchio Armonico nasce dalla volontà di creare un "Giardino dei Gentili", uno spazio di accoglienza dove la disabilità e la multietnia non sono



limiti, ma varianti armoniche che arricchiscono il patrimonio creativo della comunità

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- Attività Culturali, Artistiche e Ricreative (ex Art. 5, comma 1, lett. i):

-Costituzione e gestione dell'Orchestra Inclusiva, um' Orchestra senior, del Coro Polifonico, collaborazioni con compagnie teatrali e scuole di danza , quali strumenti di espressione per persone con disabilità e di diverse origini etniche.

- Organizzazione di rassegne, festival, concorsi, audizioni e premi, borse di studio, volti a valorizzare il talento artistico senza barriere fisiche o sociali.

-Fondazione di un Centro Musicale Territoriale Stabile con carattere inclusivo che sia Polo artistico coordinante altre realtà associative con gli stessi scopi e centro di ricerca pedagogico musicale.

Ricerca Scientifica di Particolare Interesse Sociale (ex Art. 5, comma 1, lett. h):

-Sviluppo di programmi di ricerca musico-pedagogica sull'implementazione di metodologie didattiche innovative per il miglioramento della performance interpretativa.

-Stipula di Protocolli d'Intesa con istituzioni accademiche, per il monitoraggio scientifico triennale dei benefici dell'Arpaterapia e delle arti integrate sul benessere neuro-psicofisico.

Per
Sott
C
1/5

-Stipula di Protocolli d'Intesa con istituzioni accademiche, per il monitoraggio scientifico triennale dei risultati apportati dalle metodologie integrate per il miglioramento dell'esecuzione e della performance in ambito musicale

- Redazione e divulgazione di pubblicazioni periodiche contenenti i risultati della ricerca.

Educazione, Istruzione e Formazione Professionale (ex Art. 5, comma 1, lett. d):

-Organizzazione di Masterclass residenziali, seminari e percorsi formativi di alto perfezionamento artistico aperti a discenti nazionali e internazionali.

-Partecipazione ai programmi di mobilità e cooperazione dell'Unione Europea (es. Circuito Erasmus+) per lo scambio di buone prassi pedagogiche e artistiche.

Accoglienza Umanitaria e Integrazione Sociale (ex Art. 5, comma 1, lett. r e w):

-Promozione della multietnia e dell'integrazione dei migranti attraverso l'interculturalità delle arti, favorendo la ricerca del "proprio suono" e della propria identità culturale all'interno di un contesto di cittadinanza attiva.

-Tutela dei diritti civili e sociali delle persone con disabilità, garantendo loro l'accesso professionale e amatoriale alle discipline artistiche.

Agenzia delle Entrate
Ufficio Te

Contrasto al disagio giovanile e povertà educativa (ex Art. 5, comma 1,

lett. l e v):

promuovere interventi di prevenzione della dispersione scolastica e della povertà educativa attraverso l'offerta di percorsi artistici gratuiti o agevolati. Implementa, altresì, programmi specifici di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, utilizzando le arti integrate come strumenti di educazione all'empatia, alla nonviolenza e al rispetto delle diversità, favorendo lo sviluppo di una cultura della gentilezza e della legalità tra le nuove generazioni.

Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio (ex Art. 5, comma 1,

lett. f):

-Performance Sito-Specifiche: Organizzazione di eventi dell'Orchestra Inclusiva e del Coro in luoghi di alto valore storico, archeologico o paesaggistico, promuovendo la conoscenza del patrimonio culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 attraverso il linguaggio della "Gentilezza".

-Masterclass Residenziali in Dimore Storiche: Utilizzo di beni culturali e paesaggistici come sedi per l'alta formazione, contribuendo alla loro fruizione pubblica e alla loro valorizzazione economica e sociale.

-Paesaggi Sonori: Progetti di ricerca e sensibilizzazione sul legame tra suono e paesaggio, inteso come bene comune da proteggere dall'inquinamento acustico e dal degrado, promuovendo un'ecologia della mente e dell'ambiente.

-Recupero di Spazi Degradati: Interventi di rigenerazione urbana attraverso l'arte.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio di amministrazione con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio di amministrazione.

Agenzia delle Entrate
Ufficio 7

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio di amministrazione. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

a) per morte;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio di amministrazione. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati e non associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Assezia delle Ent.
uffici

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio di amministrazione che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Legge
Società
Pubbli
Kron
y
Lem

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Sostenitori Benemeriti

-L'Associazione può prevedere la figura dei Sostenitori Benemeriti. Tale qualifica ha natura esclusivamente onorifica e viene conferita dall'Organo Amministrativo a personalità che si siano distinte per meriti particolari. I Sostenitori Benemeriti non assumono la qualifica di socio ai sensi del presente Statuto e del Codice del Terzo Settore; pertanto, non hanno diritto di voto né elettorato attivo o passivo e non sono tenuti al versamento della quota associativa. Qualora un Sostenitore Benemerito desideri esercitare i diritti di partecipazione democratica e assumere la qualifica di associato, dovrà presentare regolare domanda di ammissione ai sensi dell'Art. 5 del presente Statuto, assumendo i medesimi diritti e doveri degli altri associati divenendo "Socio Onorario"

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento

delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio di amministrazione;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e

l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo

alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;



Handwritten signature and date: 12/11/2011

- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio di amministrazione sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio di amministrazione;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa

e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di amministrazione non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio di amministrazione

Art. 22. Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori sono generali ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio di amministrazione può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Donec Sed
Fidei
Dum

Art. 24. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per

la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario

per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per

Legge

o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

Agenzia delle Entrate
Ufficio R

• ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

• delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consi-

glieri, il Consiglio di amministrazione provvede alla surroga attingendo

alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente,

indica elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi

Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro

nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore

alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha

l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo

e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri con-

siglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di

assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottopo-

nendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione. Qualora il Consiglio

di amministrazione, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti,

degli

stessi risponde personalmente il Presidente.

Loe Solam
Kelle from 0/15

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Può avere firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio di amministrazione.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.



L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e

sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legi-

slativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osser-

vanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta

che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee

guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio so-

ciale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento proce-

dere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal

fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento

delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di

cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei

conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti

nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ri-

tenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in

ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Per
Sott
Cultur
Marta

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se

ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione

deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione

legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabi-

lire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei com-

ponenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qua-

lora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività orga-

nizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con

la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere pre-

sentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura

dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale

con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla rela-

zione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento

economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento

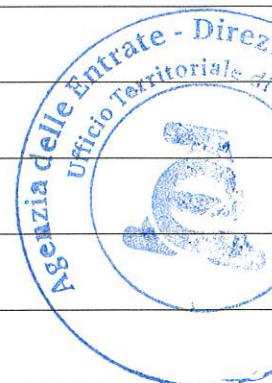
delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori

a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto

finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:



a) quote associative degli aderenti;

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali,
di Istituzioni pubbliche

finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) rendite patrimoniali;

f) attività di raccolta fondi;

g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive margi-
nali;

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del

D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a

quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto

che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumen-
tale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a se-
conda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al
rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili;

b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio di amministrazione assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori,



ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea

dei soci, del Consiglio di amministrazione e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui,

l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio di amministrazione approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere

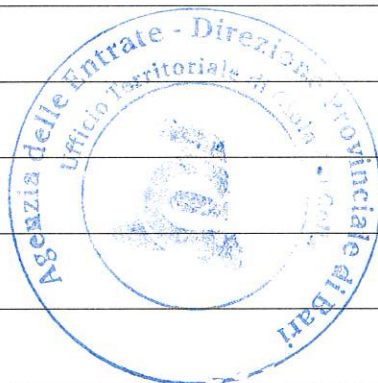
positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/ro secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.



Per
Sede
Piazzale D. San